

CONVENZIONE

Tra il Comune di Ardea, rappresentato dal Sig. Sindaco Carlo Eufemi Legale Rappresentante pro tempore, con sede presso il palazzo municipale in via Garibaldi n°5 Ardea (Rm)

ed

il Consorzio Lido dei Pini Lupetta, rappresentato dal Presidente pro tempore Ivo Monteriu, in qualità di Legale Rappresentante, con sede in via delle Azalee n°1 Ardea (Rm),

PREMESSO CHE

1) In data 20 Febbraio 2010, il Comune di Ardea, rappresentato dal Sig. Carlo Eufemi, in qualità di Sindaco pro tempore ed il Consorzio Lido dei Pini "Lupetta", rappresentato dal Presidente pro tempore Ivo Monteriu, hanno stipulato, in località Lido dei Pini, un protocollo di intesa, propedeutico alla successiva definizione dei rapporti tra il Consorzio Lido dei Pini Lupetta ed il Comune di Ardea attraverso la formalizzazione e stipula di un atto di convenzione;

2) Dato atto che detto protocollo di intesa, nelle premesse, fa riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale di Ardea n°115 del 18 Novembre 2009, con la quale il Comune di Ardea ha manifestato la volontà di addivenire a forme di partecipazione fattiva e contributiva del Comune stesso nella gestione del Consorzio Lido dei Pini Lupetta, in quanto Consorzio obbligatorio, forme da concordarsi appunto col Consorzio attraverso lo strumento della Convenzione;

3) Che già con deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 14 Gennaio 2010, è stato ribadito l'intento del Comune di Ardea di disciplinare i rapporti tra lo stesso ente locale ed il Consorzio Lido dei Pini Lupetta al fine di definire i reciproci diritti e obblighi rispetto allo scopo costitutivo e alle funzioni statutarie di quest'ultimo, in considerazione della volontà del Comune di addivenire alla stipula della definitiva Convenzione ed in attesa della predisposizione di essa, che è appunto da identificarsi nel presente atto;

4) Che, da parte sua, il Consorzio Lido dei Pini Lupetta, pur essendo stata espressamente riconosciuta la natura pubblicistica dello stesso con sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, n°3739/2009, relativa ai controlli dell'allora Co.re.co. e la legittimità dell'esazione dei relativi contributi dai consorziati con sentenza n°208/2005 del Tribunale civile di Velletri, Sezione Distaccata di Anzio, nonché con sentenza 1890/2011 del Tribunale di Velletri e soprattutto la natura di ente pubblico e la sua obbligatorietà anche con ordinanze 2598 e 2599 del 2013 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, ecc., nonché essendo comprovata la sua natura obbligatoria e non meramente facoltativa ai sensi dell'art.14 della Legge n°126 del 12/2/1958 (articolo non abrogato dalla successiva entrata in vigore del nuovo Codice della strada con Dlg.vo n°285 del 30/4/1992 e successive modifiche e integrazioni), per D.L.Lgt.n°1446 del 1/9/1918, storicamente per il contenuto degli atti costitutivi e statutari, tra cui, da ultimo, il testo deliberato

#

dall'Assemblea Generale dei soci nella seduta del 25/10/1986 e approvato dalla Regione Lazio-Comitato Regionale di controllo con atto n°60 del 13/3/1987, nonché per rogito del Notaio Ugo Marrocchi del 12/6/1961, repertorio n°49335, atto n°21663, che lo riconosce proprietario della rete viaria, ecc. ha manifestato la sua volontà di modificare il suo ordinamento interno e la relativa prassi amministrativa, garantendo forme partecipative di intervento al Comune di Ardea, già realizzate compiutamente a far data dalla delibera del 25/8/2012, di approvazione del regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, con tanto di effettiva partecipazione a varie sedute dello stesso Sindaco legale rappresentante del Comune pro tempore e che non è da porsi in dubbio, alla luce della specifica giurisprudenza di merito e di legittimità citata e relativa al Consorzio, la rispondenza e conformità originaria degli atti costitutivi del medesimo alla sua reale natura ed alle sue funzioni, e che, in ogni caso, il Consorzio non ha mai negato la possibilità al Comune di partecipare, anche con un delegato, al Consiglio di amministrazione, all'assemblea dei delegati o all'assemblea generale, non essendosi realizzata tale partecipazione, per il passato, per cause non imputabili al Consorzio Lido dei Pini Lupetta costituito di iniziativa prefettizia e per atto dell'allora Giunta provinciale amministrativa n°144 del 26/3/1956, cioè, in pratica, per iniziativa, all'epoca, ed esigenze della stessa Pubblica Amministrazione, essendo il Comune di Ardea un'entità locale successiva, cioè risalendo la sua costituzione al 1970;

5) Che il Comune di Ardea, in forza di quanto sopra, come ente locale competente per territorio, ai sensi degli artt.13,24 lett. B) e C),e soprattutto ai sensi dell'art.30 Dlgs.n°267/2000, altresì per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'art.2, lettera D, Dlgs.vo n°285/1992, Codice della strada, come modificato dall'art.1 D.Lgs.n°360 del 10/9/1993, che recita: " Ai fini del presente Codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.", circa le competenze in materia, ha già pacificamente diritto, fin dal prossimo Consiglio d'amministrazione a tutte le attività deliberative del Consorzio Lido dei Pini Lupetta ai sensi dell'art.4 della presente Convenzione e del regolamento del C.d.A. vigente, oltre che per prassi amministrativa già in essere. Dato atto che il Consorzio, che opera, dal lontano 1956, nell'esercizio delle sue pacifiche funzioni sul territorio, così come riconosciuto e delimitato dal Rogito del Notaio Marrocchi del 12/6/1961, repertorio n°49335, atto n°21663, nonché ai sensi dell'art.3 dello Statuto deliberato dall'Assemblea Generale dei soci nella seduta del 25/10/1986 e approvato dalla Regione Lazio-Comitato Regionale di controllo con atto n°60 del 13/3/1987, di cui il Comune riconosce piena e pacifica validità, si impegna a garantire comunque tale ruolo partecipativo del Comune alle decisioni più importanti del Consorzio stesso, attraverso tale rappresentanza del Comune e come da prassi già instaurata dal 25/8/2012 e che si ritiene di reciproca soddisfazione per entrambi gli enti. Si specifica espressamente altresì che: Il Rappresentante del Comune di Ardea, munito, di volta in volta, di valida delega scritta del Sindaco Legale Rappresentante del Comune fa parte integrante, a tutti gli effetti, degli organi del Consorzio così come di seguito indicati: Consiglio di Amministrazione, tuttavia l'eventuale assenza del Rappresentante del Comune non è da considerarsi motivo ostativo o da eccipirsi ai fini della validità ed efficacia e del normale funzionamento degli organi collegiali consortili e anche in primis dello stesso C.d.A. e che, come tale, egli ha diritto anche a presenziare e a partecipare a tutte le altre riunioni degli organi collegiali: Assemblea dei Delegati e Assemblea Generale, il cui regolare funzionamento deve essere comunque garantito anche in caso di assenza del Rappresentante del Comune. **In ogni caso il Consorzio Lido dei Pini Lupetta garantisce che il Rappresentante del Comune di Ardea disporrà nell'Assemblea Generale dei soci o Consorziati,**

esclusivamente delle stesse prerogative e diritti degli altri membri del Consiglio di amministrazione, ed escluse le votazioni per rinnovo ed elezioni interne al Consorzio per la nomina dei rappresentanti ed organi dell'art.7 dello Statuto. Non parteciperà quindi al rinnovo delle cariche consortili, ma solo alle deliberazioni dell'Assemblea Generale relative all'art.3 D.L.Lgt.1446/1918 e all'art. 3 , primo comma, della presente Convenzione, inerenti spese e manutenzioni stradali, trattandosi per le elezioni delle cariche consortili di atti interni, nel senso che il rappresentante del Comune sarà scelto dall'amministrazione comunale e gli altri amministratori del Consorzio dal Consorzio stesso in tutta autonomia, secondo le consuete procedure statutarie. Nel Consiglio di Amministrazione, nelle delibere, decisioni e votazioni, il voto o il parere del Rappresentante del Comune sarà pari ad una sola unità. La riscossione dei contributi consortili obbligatori, a carico di ogni singolo consorziato sarà affidata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, come per prassi consolidata negli anni, ad un Agente della riscossione selezionato, secondo le procedure di legge di cui al Dlgs. n°163 del 12/4/2006, tra quelli operanti, con i relativi requisiti, sul territorio della Regione Lazio, e l'Agente incaricato provvederà, per la riscossione dei contributi o quote obbligatorie consortili e per le procedure connesse, con i modi e privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette ovvero sarà adeguato alle normative vigenti, di volta in volta.

6) Che il Comune di Ardea, con la sottoscrizione del protocollo di intesa del 20 Febbraio 2010, si è impegnato a sottoscrivere col Consorzio una Convenzione, costituita dal presente atto, nella quale viene espressamente specificata la percentuale di contribuzione del Comune al bilancio annuale del Consorzio Lido dei Pini Lupetta, manifestando in tale circostanza l'intenzione di accordare una percentuale superiore al minimo di legge, e pari al trenta per cento che costituisce la media complessiva applicata dalla maggior parte delle amministrazioni, in ragione dell'importanza e necessità delle funzioni di conservazione e manutenzione stradale nel relativo territorio.

7) Che la scelta di una percentuale superiore al minimo di legge è ampiamente giustificata dalla particolare posizione del territorio del Consorzio Lido dei Pini Lupetta, il quale si estende, nella sua gran parte, verso il litorale, la zona, cioè maggiormente utilizzata sotto il profilo turistico-ricettivo e dunque strategica per l'interesse collettivo della popolazione allo sviluppo economico del paese, in linea con i programmi e l'indirizzo politico-amministrativo. Premesso altresì che, anche in caso di dissesto economico, per questi motivi, ai sensi degli artt.7,12,71,79,80,81 ed altresì ai sensi dell'art.83 D.Leg.vo n°77 del 25/2/1995, il Comune si impegna comunque ad erogare il contributo minimo di un quinto della spesa risultante dal bilancio annuo consortile e che solo eventuale declaratoria di dissesto costituirà causa giustificativa contabile di deroga alla misura del trenta per cento riconosciuto e concordato con la sottoscrizione della presente convenzione conformemente alla nuova lettera h) dell'art.2, comma 2, della Legge n°42 del 5 Maggio 2009 "adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato,...", così come modificata e integrata dall'art.2 della Legge n°196 del 31 Dicembre 2009, "Legge di contabilità e finanza pubblica", considerate le funzioni e la natura pubblicistica e obbligatoria del Consorzio e dovendosi garantire il raggiungimento dell'efficienza degli obiettivi amministrativi fondamentali (viabilità e sicurezza della circolazione stradale) attraverso il meccanismo contabile vigente dei "patti di stabilità".

8) Che le parti, con la sottoscrizione del protocollo di intesa del 20/2/2010 confidavano e auspicavano, di comune accordo, che il protocollo medesimo costituisse lo strumento per accelerare tutti i successivi passaggi burocratici per addivenire ad una sistemazione e regolazione

complessiva e definitiva dei loro rapporti, potendo così intervenire concordemente e con efficienza su un'area importante del territorio Ardeatino.

9) Poiché la presente Convenzione ha ad oggetto la materia di attività relative a diritti derivanti o comunque connessi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la manutenzione stradale della rete viaria consortile e quanto ad essa connesso e necessario e ricomprende la questione dei contributi arretrati per cui il Consorzio aveva avanzato richiesta, la Convenzione medesima ha anche natura e valore, a tutti gli effetti, di transazione ai sensi degli artt.1965 e seguenti del Codice Civile e soprattutto dell'art.239 del D.Lgs. n°163 del 12 Aprile 2006. Visto e considerato infine il disposto degli artt.162 e seguenti Dlgs. n°267 del 18/8/2000.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) La premessa costituisce parte integrante e causa della presente Convenzione tra Comune di Ardea e Consorzio Lido dei Pini Lupetta. Il Consorzio medesimo, con la sottoscrizione del presente atto rinuncia espressamente a qualsivoglia richiesta o pretesa nei confronti del Comune di Ardea in ordine a somme o crediti eventualmente pretesi quale contributo per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali per gli anni precedenti alla firma della presente convenzione. Tuttavia si specifica che la rinuncia del Consorzio è esclusivamente limitata al pregresso (anni precedenti al 2010) e che si giustifica giuridicamente, ai sensi degli artt.1965 e seguenti del Codice Civile e 239 del D.Lgs. n°163/2006, e contabilmente, solo in ragione e in vista dell'assunzione, da parte del Comune di Ardea, degli impegni di spesa-contribuzione, come precisamente descritti ed elencati al punto 7 della premessa ed all'art.3 della presente Convenzione, che il Comune di Ardea si impegna, di qui in avanti, ad assolvere con regolarità.

Art.2) Il Consorzio Lido dei Pini Lupetta si impegna a proseguire tutte le attività afferenti alle sue funzioni fin qui esercitate ed indicate nel proprio Statuto, di cui si allega copia all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, costituendo tali attività funzionali l'oggetto della presente. Il Consorzio Lido dei Pini Lupetta si impegna altresì a mantenere aperte al transito tutte le strade consortili.

Art.3) Il Comune di Ardea concorre nella misura del 30,0% (in lettere: trenta/00 per cento) delle spese preventivate sulla base di un apposito piano degli interventi e computo metrico dei lavori approvati dal Consorzio, con riferimento alle congrue risorse finanziarie inserite nel Bilancio di previsione annuale e pluriennale del Comune in relazione alle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione, nonché messa in sicurezza delle strade vicinali consortili tutte soggette al pubblico transito, essendo gravate, come strade vicinali, da servitù di pubblico passaggio ed ai sensi della citata lett. D) dell'art.2 del D.Leg.vo n°285/1992 essendo assimilate a strade comunali, pur rimanendo la rete viaria di proprietà del Consorzio, come da rogito del Notaio Ugo Marrocchi del 12/6/1961, repertorio n°49335,atto n°21663.

La prima contribuzione, arretrati dal 2010 compresi, senza maggiorazione di interessi e rivalutazione, in considerazione degli attuali vincoli normativi e finanziari del bilancio di previsione, potrà avvenire, per quanto riguarda il concorso del Comune di Ardea alle spese di cui al comma 1 del presente articolo, entro e non oltre l'esercizio finanziario che decorre dal 1 Gennaio 2013. Laddove il piano degli interventi consortili comporti una spesa eccessiva a carico della parte corrente del bilancio comunale, con riferimento al contributo da erogare, il Comune ha facoltà di valutare la possibilità di partecipare ai suddetti interventi-investimenti

#

realizzando direttamente lavori o opere di valore pari, in tutto o in parte, all'importo dovuto ai sensi della presente Convenzione. In ogni caso tale valutazione dovrà tenere conto del quadro normativo vigente con riferimento ai vincoli del patto di stabilità interno anche ai fini dell'assicurazione delle funzioni consortili e dovrà il tutto essere concordato preventivamente col Consorzio a mezzo atto scritto sottoscritto dai rappresentanti pro tempore e depositato e protocollato presso entrambe le amministrazioni. In caso di esigenza per lavori od opere rientranti nelle attività consortili, anche quelle deliberate e realizzate in proprio interamente dal Consorzio, di autorizzazioni o nulla osta od ogni altro atto di assenso legittimo di competenza della pubblica amministrazione, il Comune si impegna a collaborare fattivamente e a far pervenire atti autorizzatori, assensi, certificazioni, nulla osta, permessi e quant'altro nei termini più solleciti e in ogni caso mai oltre i termini ordinari previsti dalle rispettive normative. Solo in caso di declaratoria di dissesto del Comune di Ardea, quest'ultimo avrà facoltà, per la durata dello stato di dissesto, di ridurre l'erogazione della contribuzione al Consorzio dal trenta per cento al minimo di legge, ex art. 3 D.L.Lgt. n°1446 del 1/9/1918, di un quinto. Tuttavia ai sensi degli artt.7,12,71,79,80,81 e 83 del D.Leg.vo n°77 del 25/2/1995 e della lett. H) dell'art.2, comma 2, della Legge n°42 del 5 Maggio 2009, così come modificata e integrata dall'art.2 della Legge n°196 del 31/12/2009, la misura minima del quinto della contribuzione dovrà essere comunque garantita anche in caso di dissesto, trattandosi di servizi pubblici essenziali e primari, quali la viabilità e la sicurezza della circolazione stradale.

Art. 4) Il Consorzio Lido dei Pini Lupetta conferma che, sulla base del regolamento di funzionamento del C.d.A. approvato il 25/8/2012 e come da prassi già instaurata, il rappresentante delegato dal Comune di Ardea ha facoltà di partecipare alle attività del C.d.A. e far parte a pieno titolo degli organi del Consorzio, compresa la facoltà di partecipare alla stesura dei bilanci di previsione e consuntivo del Consorzio medesimo. Precisamente, come da premessa che: Il Rappresentante del Comune di Ardea, munito, di volta in volta, di valida delega scritta del Sindaco Legale Rappresentante del Comune fa parte integrante, a tutti gli effetti, degli organi del Consorzio così come di seguito indicati: Consiglio di Amministrazione, tuttavia l'eventuale assenza del Rappresentante del Comune non è da considerarsi motivo ostativo o da eccipirsi ai fini della validità ed efficacia e del normale funzionamento degli organi collegiali consortili e anche in primis dello stesso C.d.A. e che, come tale, egli ha diritto anche a presenziare e a partecipare a tutte le altre riunioni degli organi collegiali: Assemblea dei Delegati e Assemblea Generale, il cui regolare funzionamento deve essere comunque garantito anche in caso di assenza del Rappresentante del Comune. **In ogni caso il Consorzio Lido dei Pini Lupetta garantisce che il Rappresentante del Comune di Ardea disporrà nell'Assemblea Generale dei soci o Consorziati, esclusivamente delle stesse prerogative e diritti degli altri membri del Consiglio di amministrazione, ed escluse le votazioni per rinnovo ed elezioni interne al Consorzio per la nomina dei rappresentanti ed organi dell'art.7 dello Statuto. Non parteciperà quindi al rinnovo delle cariche consortili, ma solo alle deliberazioni dell'Assemblea Generale relative all'art.3 D.L.Lgt.1446/1918 e all'art. 3 , primo comma, della presente Convenzione, inerenti spese e manutenzioni stradali, trattandosi per le elezioni delle cariche consortili di atti interni, nel senso che il rappresentante del Comune sarà scelto dall'amministrazione comunale e gli altri amministratori del Consorzio dal Consorzio stesso in tutta autonomia, secondo le consuete procedure statutarie. Nel Consiglio di Amministrazione, nelle delibere, decisioni e votazioni, il voto o il parere del Rappresentante del Comune sarà pari ad una sola unità, e quindi gli organi collegiali dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione dovranno intendersi integrati di un membro e di un solo voto ai fini del computo a qualsiasi effetto. E che in ogni caso la riscossione dei contributi consortili obbligatori, a carico di ogni singolo consorziato sarà**

#

affidata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, come per prassi consolidata negli anni, nel rispetto del principio di autonomia impositiva, ad un Agente della riscossione selezionato, secondo le procedure di legge di cui al Dlgs. n°163 del 12/4/2006, tra quelli operanti, con i relativi requisiti, sul territorio della Regione Lazio, e l'Agente incaricato provvederà, per la riscossione dei contributi o quote obbligatorie consortili e per le procedure connesse, con i modi e privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette ovvero sarà adeguato alle normative vigenti, di volta in volta. **Ciò sia in ragione della quota di contribuzione che il Comune di Ardea si impegna ad assumere con la sottoscrizione del presente atto e sia in ragione del fatto che la servitù di uso pubblico delle strade vicinali è, per sua natura giuridica, riconosciuta, primariamente ed essenzialmente, in favore dei cittadini residenti nel Comune di Ardea, di cui il Comune, nella persona del Sindaco, è il legittimo rappresentante, nonché ai sensi dell'art.6 dello Statuto.**

Art.5) Qualsiasi controversia, pregressa o futura, insorta o che potrà insorgere tra il Consorzio Lido dei Pini Lupetta ed i suoi Consorziati o soci riguarderà solo le parti ritenendosi il Comune di Ardea estraneo ad ogni questione interna al Consorzio stesso. In caso di controversie tra Comune di Ardea e Consorzio Lido dei Pini Lupetta pacificamente si indica come foro convenzionale e contrattuale quello di Roma. La presente Convenzione si compone di sei pagine dattiloscritte e 5 articoli e sarà inserita nella raccolta degli atti e regolamenti del Comune di Ardea, nonché oggetto di pubblicazione in Albo pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto,

Ardea, in data 2013.

**Il Comune di Ardea
In persona del Sindaco Luca Di Fiori**

**Il Consorzio Lido dei Pini Lupetta
Il Presidente pro tempore
Sig. Ivo Monterù**